

Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale. Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività. Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo. Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.

ART. 130.

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persona a scarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata. La legge assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti. Le legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

ART. 131.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari.

ART. 132.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ed a tal fine avvia le indagini quando ha notizia di un reato.

ART. 133.

Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare, con le modalità stabilite dalla legge. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione e disporre altri strumenti di reintegrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO VIII
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I
LA CORTE COSTITUZIONALE.

ART. 134.

La Corte costituzionale giudica: **a)** sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; **b)** sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione dell'amministrazione statale; **c)** sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; **d)** sui conflitti di attribuzione in cui siano parti Comuni e Province, nei casi e con le modalità stabiliti con legge costituzionale; **e)** sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione; **f)** sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica e delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità; **g)** sui ricorsi in materia di elezione dei componenti delle due Camere, nei casi stabiliti dalla Costituzione; **h)** sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge e dei referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare; **i)** sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale.

ART. 135.

La Corte costituzionale è composta da venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal Senato della Repubblica; cinque giudici sono nominati da un collegio formato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni che integrano il Senato della Repubblica in sessione speciale. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei suc-

+

ciali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale; s) grandi reti di trasporto; t) poste e telecomunicazioni; u) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; v) tutela dei beni culturali ed ambientali.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo. Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione. Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali. Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

ART. 59.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Quando un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nei termini di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

ART. 60.

Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.

Lo Statuto disciplina: **a)** la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione; **b)** i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale; **c)** la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province; **d)** l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di referendum; **e)** i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione; **f)** i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

La durata della legislatura regionale è fissata in cinque anni. Nel rispetto dei principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo, la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale. La legge elettorale può essere sottoposta a referendum popolare nei casi e con le modalità previste dal terzo comma. La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

ART. 61.

La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

ART. 62.

I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi approvate dalle due Camere. I Comuni, le Province e le Regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Essi dispongono, inoltre, di una quota non inferiore alla metà del gettito complessivo delle entrate tributarie erariali, escludendo dal computo le risorse da riservare, anno per anno, alle esigenze indivisibili della comunità nazionale indicate nel comma quarto. Dispongono, infine, di trasferimenti perequativi senza vincoli di destinazione, qualora ricorrano le condizioni previste dal quinto comma. La partecipazione dei Comuni, delle Province e delle Regioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio regionale integra i proventi dei tributi propri, sino al raggiungimento dell'autosufficienza finanziaria per le Regioni con maggiore capacità fiscale per abitante ed in riferimento alle spese per le funzioni ordinarie che Comuni, Province e Regioni devono svolgere. La quota di partecipazione ai tributi erariali così definita è applicata uniformemente a tutte le Regioni. Con la medesima legge sono stabiliti i modi e le forme di collaborazione di Comuni, Province e Regioni all'attività di accertamento dei tributi erariali al cui gettito essi partecipano. Sono sottratte dal com-

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno com-

ART. 79.

tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

ART. 78.

Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dal numero dei deputati stabiliti dalla Costituzione.

ART. 77.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto. La legge pro-

TITOLO IV
II. PARLAMENTO
SEZIONE I
LE CAMERE.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni è formata da Ministri, sindaci e presidenti di

ART. 76.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni è formata da Ministri, sindaci e presidenti di

ART. 75.

Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dal numero dei deputati stabiliti dalla Costituzione.

ART. 74.

Il primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Entro dieci

ART. 73.

Il Governo della Repubblica è composto del primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Gover-

ART. 72.

Il primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Entro dieci

ART. 71.

Il primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Entro dieci

ART. 70.

Il primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Entro dieci

ART. 69.

Il primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Entro dieci

ART. 68.

Il primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Entro dieci

ART. 67.

Il primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Entro dieci

ART. 66.

Il primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Entro dieci

+

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-

ART. 117.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-

ART. 116.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-

ART. 115.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-

ART. 114.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-

ART. 113.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-

ART. 112.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-

ART. 111.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-

ART. 110.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-

ART. 109.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-

ART. 108.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-

ART. 107.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-

ART. 106.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-

ART. 105.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-

ART. 104.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indi-